

ATTO N. 1387

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1312 del 2.10.2002)

“Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo”

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 4.10.2002*

Trasmesso alla II- I Commissione Consiliare Permanente il 4.10.2002



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: PROMOZIONE DELLE CONOSCENZE NEL SISTEMA PRODUTTIVO AGRICOLO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

02/10/2002 n. 1312

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore		X
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : BOCCI GIANPIERO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore avente per oggetto "Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo"

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato legislativo;

Preso atto del parere del Servizio Bilancio in ordine alla copertura finanziaria;

Preso atto della D.G.R. del 31.7.2002, n. 1115 con la quale si è preso atto del disegno di legge in oggetto rinviandone l'approvazione successivamente ad un ulteriore confronto con le parti sociali;

Preso atto delle risultanze del tavolo tematico del Patto per lo sviluppo, l'innovazione e la coesione sociale;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Ricordato che occorre notificare alla U.E. i disegni di legge che prevedono regimi di aiuto allo stato di progetto e che occorre accelerare l'esecutività della legge in questione;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di incaricare l'Assessore all'Agricoltura di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di incaricare la Direzione Attività produttive di avviare la procedura di notifica alla Commissione europea nella considerazione della necessità di concludere quanto prima il processo di esecutività della legge.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: " Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo



RELAZIONE

L'attuale periodo di profonda trasformazione del modello europeo del sistema agricolo ed agroalimentare, sollecitata dalle spinte esogene dei mercati internazionali e dalle spinte endogene di cittadini/consumatori con sempre più marcate esigenze ed attenzioni verso prodotti alimentari garantiti e verso processi produttivi rispettosi dell'ambiente e della salute, richiede che i diversi strumenti di supporto all'attuazione delle linee di politica agricola concorrano a facilitare tale fase evolutiva. Tra questi, in primo luogo, i servizi alle imprese, già individuati come servizi di sviluppo, per favorire ed indirizzare il cambiamento. Lo stadio in cui si trova l'agricoltura, la cosiddetta seconda modernizzazione agricola, comprende obiettivi di conservazione (di aree, pratiche, prodotti non ancora cancellati dalla evoluzione tecnologica e produttiva), di riconversione (là dove le tecniche agricole mettono in pericolo gli equilibri ecologici), di efficienza, di differenziazione, di competitività. Il sistema si trova cioè costretto a puntare fortemente sulla capacità di introdurre rapidamente innovazioni nelle diverse filiere e sulla capacità di apprendimento piuttosto che di adeguamento e quindi reclama mezzi, quali i servizi alle imprese, capaci di cogliere l'evolversi dinamico delle esigenze, di formulare strategie di sviluppo e di orientare. In tal senso occorre, pertanto, rivedere le caratteristiche dei servizi di sviluppo che hanno avuto importanza fondamentale nella ormai conclusa fase della modernizzazione spinta dell'agricoltura ed indirizzarli in modo da rispondere ad alcune esigenze di fondo:

- garantire il coinvolgimento di una pluralità di soggetti;
- garantire una comunicazione fluida tra tutti i soggetti della rete delle conoscenze;
- garantire l'apprendimento, ovvero il consolidamento di informazioni;
- garantire il pieno utilizzo del sapere contestuale e l'integrazione con il sapere scientifico;
- sfruttare al meglio la complementarietà e l'attivazione di sinergie tra tutti i soggetti coinvolti.

Tutto ciò, insieme con la necessità di costruire una risposta coerente con gli orientamenti comunitari che, in materia di aiuti di stato, prevedono e definiscono specifiche sia per la ricerca che per l'assistenza tecnica (diversamente interpretata rispetto all'accezione fino ad oggi considerata nei servizi di sviluppo) e ne determinano le regole, suggerisce la elaborazione di un nuovo modello organizzativo regionale che si incentri, come indicato nel titolo del disegno di legge, sulla promozione del sistema delle conoscenze, realizzi una rete delle conoscenze, stimoli un confronto permanente tra enti, organismi scientifici, imprese per una valutazione delle esigenze di conoscenza del sistema produttivo, degli interventi conseguentemente attivati e dei risultati degli stessi.

Il disegno di legge proposto si articola in due parti distinte, ma logicamente e funzionalmente collegate: l'una relativa alla riorganizzazione del sistema della ricerca e sperimentazione regionale, l'altra relativa alle attività di trasferimento delle conoscenze e di apprendimento dell'innovazione.

A livello nazionale si è avviata, se pure con molte incertezze e limiti, la riforma della ricerca per il sistema agricolo, con il riordino degli Istituti sperimentali del MiPAF e con il nuovo schema di formazione del programma triennale di ricerca che vede la ricerca agricola nazionale integrata nel più ampio programma di ricerca del MURST. Ciò dovrebbe in parte correggere l'attuale situazione di dispersione territoriale di iniziative e risorse.



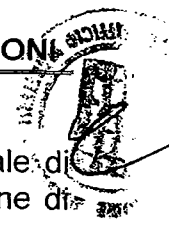
Questa dorsale di livello nazionale deve essere accompagnata a livello regionale da una rete di soggetti deputati allo sviluppo della ricerca applicata, direttamente collegata alle esigenze espresse dal territorio. In tal senso occorre superare quanto oggi si osserva nella realtà regionale, l'attuale stato di frammentazione progettuale e la troppo spesso formazione della domanda di ricerca autoreferenziale, con limitate ricadute applicative sulle imprese e quindi sul processo di sviluppo. E' necessario creare le indispensabili masse critiche in termini di professionalità, strumentazione e dotazioni finanziarie partecipando quanto più possibile a programmi/progetti di altre Istituzioni pubbliche, a carattere nazionale ed internazionale, nonché convogliando interessi ed interventi di soggetti privati. Si deve cioè cercare di rafforzare il momento di formazione della innovazione nella consapevolezza che la ricerca e quindi la sperimentazione ed il collaudo della innovazione hanno valenza strategica e possono costituire effettivo elemento di trascinamento nei confronti di tutte le filiere agroalimentari e del relativo indotto. Ciò può essere fatto:

- puntando alla migliore utilizzazione delle strutture e delle attrezzature esistenti, alla concentrazione delle risorse, coinvolgendo le imprese nella formazione della domanda di ricerca, nel cofinanziamento e nella applicazione della innovazione;
- collegando i diversi soggetti pubblici e privati interessati a livello regionale ed interregionale, amplificando la integrazione e connessione con progetti definiti a livello comunitario e nazionale e garantendo il trasferimento dei risultati e delle conoscenze;
- assicurando la realizzazione di un prodotto qualificato, quale presupposto per il collegamento tra innovazione prodotta ed imprese utilizzatrici;
- allineando il sistema regionale al processo di riforma del sistema nazionale di ricerca.

Il modello prevede:

- la definizione di un nuovo ruolo per la Regione rispetto a quanto fissato dalla l.r. 41/83 riportando in capo alla stessa tutta la fase di programmazione, di coordinamento della domanda, di indirizzo territoriale, di definizione delle risorse finanziarie;
- la definizione per il Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria di un ruolo di supporto operativo e gestionale alla Regione. Questa, infatti, potrà di norma avvalersi di tale struttura
 - per la organizzazione della domanda di ricerca e cioè per la traduzione, in collaborazione con eventuali gruppi temporanei di competenza, degli obiettivi e delle tematiche emersi dall'analisi della domanda di ricerca e sperimentazione, in aree problema e quindi linee di ricerca su cui la stessa Regione effettuerà scelte di priorità e di intervento; per la individuazione ed attivazione di collegamenti con altri gruppi di ricerca nazionali ed internazionali
 - per la organizzazione della offerta di ricerca e cioè per la raccolta delle proposte progettuali presentate e per il coordinamento di eventuali gruppi di esperti chiamati alla valutazione delle proposte medesime;
 - per la diffusione dei risultati dei progetti, eventualmente insieme con i soggetti che hanno realizzato la ricerca;
- il raccordo sistematico e formalizzato tra i soggetti che intervengono a diverso titolo per la formazione della domanda di ricerca e sperimentazione, per la realizzazione degli stessi progetti, per la utilizzazione dei risultati, per la valutazione degli interventi di ricerca e sperimentazione.

La seconda parte della legge riguarda le attività di trasferimento delle conoscenze e quindi tutto l'insieme di attività di servizi alle imprese ed al territorio, dalla animazione per lo sviluppo rurale alla informazione e consulenza alle aziende, a servizi di sostituzione. Il disegno di legge intende quindi definire un regime di aiuti per le prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo, come individuate e regolate al punto 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (GU 2000/C 28/2).



Obiettivi del disegno di legge sono:

- rendere le attività di servizio alle imprese ed al territorio strumento fondamentale di politica territoriale, attraverso cui frenare o invertire il corso alla marginalizzazione di aree produttive fragili, favorire la riconversione di aree su cui l'agricoltura esercita una forte pressione ambientale, consolidare lo sviluppo di aree nelle quali lo sviluppo secondo i nuovi criteri di politica agricola comunitaria è già decollato;
- realizzare azioni costruite con metodo bottom up, che fa leva sulle conoscenze locali per costruire progressivamente reti di collaborazione;
- creare tra soggetto pubblico e soggetti privati rapporti di partnership così che le risorse pubbliche siano effettivo strumento di orientamento e catalizzazione delle iniziative attraverso la compartecipazione con risorse private;
- utilizzare professionalità adeguate e quindi consentire una valorizzazione ed utilizzazione dei tecnici che fino ad oggi hanno maturato specifica esperienza nei servizi di sviluppo attuati con la l.r. 41/83;
- applicare metodologie di monitoraggio e valutazione dell'impatto delle attività realizzate anche al fine di sviluppare un percorso di miglioramento continuo del sistema ed in questo della programmazione pubblica e della offerta progettuale dei soggetti privati.

Il modello prevede:

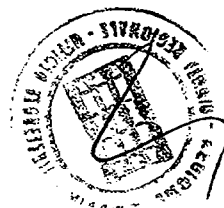
- la definizione di un nuovo ruolo per la Regione rispetto a quanto fissato dalla l.r. 41/83 riportando in capo alla stessa tutta la fase di governo della integrazione tra soggetti e tra strumenti, di programmazione, di indirizzo territoriale, di definizione delle risorse finanziarie;
- la individuazione di soggetti attuatori che garantiscano la presenza su tutto il territorio regionale, l'accesso ai servizi a tutti gli agricoltori, l'adesione formale ai progetti delle imprese, la compartecipazione finanziaria;
- la individuazione puntuale dei soggetti destinatari dei servizi;
- il raccordo sistematico e formalizzato tra i soggetti che intervengono nelle attività di trasferimento delle conoscenze: i momenti di confronto e di concertazione dovrebbero aiutare a superare la separazione, generata da legislazione e istituzionalizzazione, dei tre aspetti ricerca, formazione, assistenza che, invece, rappresentano una modulazione organizzativa all'interno di un continuum.

Il Titolo I comprende la definizione delle finalità della legge; la individuazione della consultazione e concertazione come metodo permanente e formalizzato per la attivazione degli interventi di ricerca e sperimentazione e trasferimento delle conoscenze finalizzati all'insieme delle imprese agricole, agroalimentari, forestali e della pesca – denominato "sistema produttivo"-; la individuazione in piani triennali della fase di programmazione.

Il Titolo II fissa il modello attuativo, i beneficiari ed i finanziamenti per le attività di studio, ricerca e sperimentazione.

Il Titolo III fissa il modello attuativo, i beneficiari, i destinatari ed i finanziamenti per le attività di trasferimento delle conoscenze.

Il Titolo IV stabilisce le disposizioni relative al divieto di cumulo con altri analoghi aiuti eventualmente erogati per le stesse attività, oltre i limiti previsti dalla normativa comunitaria; l'efficacia della legge e la incompatibilità con altre norme.



SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

DISEGNO DI LEGGE

“Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo”



a) SEZIONE I

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

- Riorganizzazione del sistema della ricerca e della sperimentazione regionale al fine di:
 - Ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle attrezzature esistenti, favorire la concentrazione delle risorse, coinvolgendo le imprese nella formazione della domanda di ricerca, nel cofinanziamento e nella applicazione della innovazione;
 - Collegare i diversi soggetti pubblici e privati interessati a livello regionale ed interregionale, amplificando la integrazione e connessione con progetti definiti a livello comunitario e nazionale e garantendo il trasferimento dei risultati e delle conoscenze;
 - Allineare il sistema regionale al processo di riforma del sistema nazionale della ricerca
- Definizione di un regime di aiuti per le attività a prevalente finalità generale volte al miglioramento del territorio, all'ambiente, allo sviluppo dell'occupazione, al sostegno di aree in difficoltà e per le prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo al fine di:
 - Implementare i modelli di intervento ed i progetti relativi ai servizi in forma reticolare, per favorire sinergie fra soggetti e tra campi di intervento;
 - Ispirare i servizi ai concetti di multifunzionalità, sostenibilità e qualità;
 - Adottare strumenti e metodologie atti a garantire la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nei servizi di sviluppo;
 - Sviluppare strumenti di progettazione, monitoraggio e valutazione.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Nel DAP 2002-2004, viene precisato che “n materia di servizi alle imprese la revisione del relativo quadro legislativo consentirà una adeguata riorganizzazione del sistema, funzionale al conseguimento degli obiettivi strategici enunciati” per il settore agricolo.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:

Entrata:-----

Spesa:

- | | | |
|--|------------------|-----------------------|
| • Art. 4, comma 2 | anno in corso: 0 | a regime 50.000 € |
| • Art. 7, comma 1 spesa di investimento | anno in corso: 0 | a regime: 250.000 € |
| • Art. 12, comma 1 spesa di investimento | anno in corso: 0 | a regime: 1.000.000 € |

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE

Simulazione sulla base della spesa storica effettuata per interventi analoghi

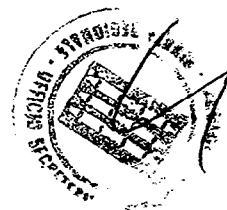
DATI E FONTI UTILIZZATI:

dati di bilancio per la spesa storica;

indicatori di attività:

- N. aziende destinatarie dei servizi

- N. tecnici utilizzati
- progetti pilota e dimostrativi
- seminari ed incontri di informazione



ABROGAZIONE E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

Confluiscono i fondi attualmente stanziati per l'attuazione della l.r. 41/83 (cap. 7822 e 7823)

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

I progetti realizzati in attuazione del disegno di legge possono essere finanziati anche come attuazione di analoghe tipologie di intervento previste nel piano di sviluppo rurale 2000- 2006 e di altre normative comunitarie e nazionali (programmi interregionali).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa E. M. Ranieri)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'E. Ranieri', written over the printed name.

a) **SEZIONE II** (da completare a cura del Servizio Bilancio e Controllo di Gestione)



VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTA

La quantificazione proposta si basa sulla spesa storica sulla quale si è attestato, evidentemente, il giusto rapporto tra obiettivi e risultati.

QUADRO FINANZIARIO

a regime

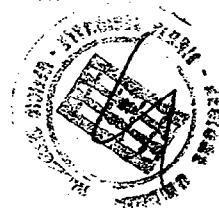
Saldo da finanziare a € 826.331,00
pareggio:

	Entrata	Spesa
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate €.	_____	
• utilizzo fondi speciali		€ _____
• riduzione autorizzazioni di spesa		€ 826.331,00
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		€ _____
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		€ _____

Totale €	0,00 €	826.331,00

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Si presuppone che l'attuazione della presente legge non intervenga entro il termine del corrente anno vista la necessità di acquisire il parere della Commissione europea successivamente all'approvazione della legge da parte del Consiglio regionale. Pertanto non vi sono variazioni da effettuare nel corrente esercizio.



MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2002	2003	2004
Saldo da finanziare	€ 00,00	€ 826.331,00	€ 826.331,00
• Spesa corrente	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00
• Spesa in conto capitale	€ 00,00	€ 826.331,00	€ 826.331,00

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

Le risorse sono previste dal bilancio pluriennale a valere sulle autorizzazioni di spesa per la legge regionale 41/83. Queste possono poi essere integrate per il previsto finanziamento da risorse, diverse da quelle proprie regionali e autorizzate con la presente legge o con la legge finanziaria regionale, nell'importo necessario al conseguimento degli obiettivi.

ANNOTAZIONI:

La variabilità dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, così come definiti dai piani triennali, è assicurata attraverso finanziamenti previsti nel piano di sviluppo rurale e in altri programmi comunitari e nazionali.

Servizio Bilancio e controllo di gestione

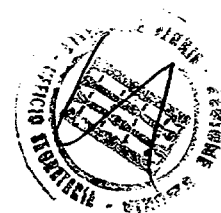
IL RESPONSABILE DELLA II SEZIONE

(Dr. Stefano Strona)

SCHEDA DELLE IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE

DISEGNO DI LEGGE

"Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo"



a) SEZIONE I

1) VERIFICA DELLA COERENZA CON I PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DELLA ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE REGIONALI:

Il disegno di legge delinea un modello organizzativo, sia per la ricerca che per i servizi, orientato a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa regionale e pertanto risulta coerente con i principi generali fissati dalla l.r. 15/97. In particolare, riporta in capo alla Regione le funzioni proprie di indirizzo e programmazione (piani triennali per la ricerca e per i servizi), garantisce un processo continuo e permanente di consultazione e concertazione con tutti i soggetti interessati e delinea attività di monitoraggio, controllo e valutazione.

2) INDIVIDUAZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEI SOGGETTI CHE SONO COINVOLTI NEI PROCESSI E DELLE EVENTUALI RESPONSABILITA' ATTRIBUITE:

Con esclusivo riferimento alla struttura regionale, i soggetti coinvolti nei processi sono:

- Direzione Attività produttive – Servizio Produzioni vegetali e politiche per l'innovazione al quale compete:
 - la raccolta dei fabbisogni di ricerca e di servizi;
 - la predisposizione delle proposte relative ai piani triennali della ricerca e dei servizi;
 - la predisposizione ed attuazione delle procedure di selezione;
 - il monitoraggio, il controllo, la valutazione degli interventi.
- Direzione Risorse – Servizio Ragioneria al quale compete:
 - la gestione delle uscite

3) EFFETTI SULLA SPESA DEL PERSONALE E SULLA DOTAZIONE ORGANICA:

Le attività indicate dal disegno di legge richiedono la attribuzione di almeno due nuove unità di personale presso il Servizio Produzioni vegetali e politiche per l'innovazione, ma riducono sostanzialmente i carichi di lavoro di alcune unità di personale in servizio presso l'ARUSIA che attualmente svolge parte dei compiti diversamente attribuiti con lo stesso disegno di legge.

IL DIRIG.

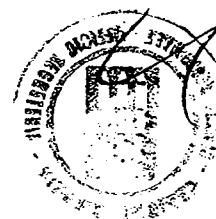
(Dr.ssa E. M. Nappier)

710

Disegno di legge: "Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo"

**TITOLO I
NORME GENERALI**

**Art. 1.
(Finalità)**



1. La Regione promuove il sistema delle conoscenze in agricoltura per lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree rurali, per la creazione di maggior valore aggiunto della produzione e per il miglioramento della competitività delle imprese agricole, agroalimentari, forestali e della pesca, di seguito denominati "sistema produttivo", attraverso l'orientamento alla qualità dei prodotti, alla sicurezza dei processi produttivi, alla multifunzionalità ed alla tutela della salute e valorizzazione dell'ambiente.

2. Per sistema delle conoscenze si intende l'insieme dei soggetti e delle attività che concorrono alla qualificazione del sistema produttivo ed al rafforzamento delle capacità imprenditoriali.

3. L'insieme dei soggetti è costituito dagli enti, dagli organismi e dalle imprese che concorrono alla formazione della offerta e della domanda dei servizi.

4. Il sistema delle conoscenze comprende le seguenti attività:

a) studio, ricerca, sperimentazione e collaudo della innovazione, di interesse regionale;

b) informazione;

c) assistenza e consulenza alle imprese;

d) animazione socio-economica per lo sviluppo agricolo e rurale;

e) trasferimento della innovazione tecnologica ed organizzativa;

f) aggiornamento dei tecnici.

Art. 2.

(Consultazione e concertazione)

1. La Regione promuove il confronto permanente con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 per identificare i fabbisogni del sistema produttivo concernenti la ricerca, l'innovazione ed i servizi, nonché per monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi.

2. La Giunta regionale con norme regolamentari disciplina le modalità del confronto di cui al comma 1.



Art. 3.

(Piani regionali per il sistema delle conoscenze)

1. La Giunta regionale approva il Piano triennale della ricerca e il Piano triennale dei servizi, i quali sono coordinati con la programmazione regionale e con i piani di settore e contengono gli indirizzi programmatici per l'attività del sistema della conoscenza.

2. I Piani di cui al comma 1 possono essere aggiornati annualmente in funzione del Documento annuale di programmazione ed in relazione alle previsioni di bilancio.

TITOLO II
ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E
SPERIMENTAZIONE

Art. 4.

(Domanda di ricerca)

1. La Regione promuove e favorisce la domanda di ricerca emergente dal sistema produttivo. A tal fine concede finanziamenti per:

a) l'organizzazione della domanda di ricerca;

b) la qualificazione delle strutture organizzative, limitatamente ai collegamenti telematici, alla documentazione scientifica, alla attivazione di sistemi di qualità e all'aggiornamento del personale.

2. La Regione si avvale, di norma, per le finalità del presente titolo, quale supporto

tecnico scientifico e con apposita convenzione, del Parco Tecnologico Agroalimentare – 3A , struttura costituita nell'ambito del PIM Umbria.

Art. 5.
(Offerta di ricerca)

1. La Regione favorisce l'offerta di ricerca e a tal fine concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, finanziamenti per:

a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, finalizzate allo sviluppo delle conoscenze per l'innovazione organizzativa e gestionale dell'impresa, per la messa a punto di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere del sistema produttivo;

b) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, finalizzate alla conoscenza e salvaguardia dell'ecosistema agrario e forestale, allo sviluppo rurale ed alla conoscenza socio-economica del sistema produttivo;

c) la organizzazione della offerta di ricerca;

d) la diffusione dei risultati della ricerca;

e) la predisposizione di progetti di ricerca da sottoporre alla Unione europea nell'ambito di programmi specifici;

f) il potenziamento e l'acquisto di attrezzature destinate esclusivamente alle attività di ricerca e di sperimentazione agricola.

2. I risultati degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni promosse ai sensi della presente legge sono di interesse pubblico e vengono messi a disposizione di tutte le parti interessate secondo criteri non discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria.

Art. 6.
(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti all'articolo 5, comma 1:

a) per le lettere a), b) ed e):



1) le Università, gli istituti sperimentali, gli istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche ed ogni altro ente pubblico di ricerca senza scopo di lucro;

2) i soggetti privati nazionali o esteri di comprovata qualificazione nel settore della ricerca per il "sistema produttivo";

3) le imprese del "sistema produttivo", con unità produttiva operante nel territorio regionale;

4) i centri sperimentali regionali;

b) per le lettere c) e d), il soggetto organizzatore della domanda di ricerca di cui all'articolo 4, comma 2;

c) per la lettera f) la Regione, i centri sperimentali della Regione o da questa partecipati.

2. La Regione accerta la sussistenza di tutti gli elementi necessari a comprovare la qualificazione nella attività di studio o ricerca o sperimentazione, nonché l'assenza di una condizione di difficoltà finanziaria, dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) punto 2) e 3).

3. I soggetti che intendono beneficiare dei finanziamenti previsti all'articolo 7 devono presentare progetti conformi al piano triennale per la ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 8, entro i termini e con le modalità dallo stesso definiti.

Art. 7.

(Finanziamenti per studio, ricerca e sperimentazione)

1. Il finanziamento concedibile è calcolato in riferimento alla spesa ammissibile nella seguente misura:

a) per le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) :

1) fino ad un massimo del settantacinque per cento nel caso di ricerca fondamentale ed industriale;

2) fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitive;



3) fino ad un massimo del cento per cento nel caso di tematiche direttamente proposte dalla Regione, individuate dal piano ed i cui risultati siano ampiamente diffusi e messi a disposizione secondo criteri non discriminatori;

b) per le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), fino ad un massimo del cinquanta per cento;

c) per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d) ed f), fino ad un massimo del cento per cento.

2. Ai fini del comma 1 lettera a), ed in conformità all'Allegato I della Disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo, si intende:

a) per ricerca fondamentale un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali;

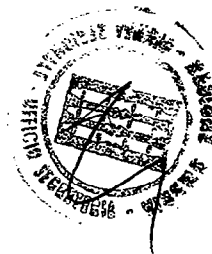
b) per ricerca industriale la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

c) per attività di sviluppo precompetitiva la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, progetto o disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale.

Art. 8.

(Piano triennale della ricerca e sperimentazione)

1. Il Piano triennale della ricerca e sperimentazione si articola in una parte



dispositiva, in un programma finanziario ed in un disciplinare di attuazione.

2. La parte dispositiva:

e) fissa gli obiettivi che si intendono conseguire nel periodo di validità del piano;

f) individua le tipologie di intervento finanziabili e ne determina i costi ammissibili;

g) definisce i criteri di ammissibilità;

h) stabilisce le modalità con cui articolare i seguenti criteri di priorità:

1) collaborazione tra più soggetti ed integrazione con il sistema produttivo;

2) periodica valutazione dei soggetti attuatori;

3) cofinanziamento del progetto;

4) ulteriori elementi qualificanti per il sistema produttivo;

e) indica eventuali condizioni cui sottoporre i finanziamenti.

3. Il programma finanziario:

a) determina le risorse complessive da destinare all'attuazione del piano;

b) fissa il livello di cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari.

4. Il disciplinare di attuazione:

a) indica le fasi della procedura per l'attivazione degli interventi, le modalità di monitoraggio e di valutazione degli stessi;

b) fissa i termini, le modalità di rendicontazione e di erogazione dei finanziamenti;

c) definisce le modalità di decadenza e revoca dei finanziamenti.



**TITOLO III
TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE**

**Art. 9.
(Attività)**

1. Costituiscono attività di trasferimento delle conoscenze:

a) l'animazione per lo sviluppo rurale finalizzata allo sviluppo del territorio, al miglioramento dell'ambiente, alla sensibilizzazione e coinvolgimento degli operatori del sistema produttivo, anche attraverso lo scambio ed il trasferimento di esperienze, e non diretta alla singola impresa;

b) l'informazione, assistenza e consulenza, finalizzate all'orientamento del sistema produttivo secondo le linee direttrici e le disposizioni della politica agricola comunitaria, alla qualificazione e commercializzazione delle produzioni, all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, del benessere degli animali, della salute degli operatori e dei consumatori;

c) la consulenza specialistica altamente qualificata per segmenti specifici di produzione;

d) la diffusione di nuove tecniche produttive e gestionali;

e) la realizzazione di progetti pilota o dimostrativi;

f) la realizzazione di servizi tecnici di supporto quali agrometeorologia, pedologia;

g) la sostituzione dell'agricoltore o del suo collaboratore per i periodi di assenza per frequenza di corsi di formazione;

h) aggiornamento di tecnici limitatamente ai contenuti delle attività previste dal Piano triennale dei servizi.

2. La Regione concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici, finanziamenti per i servizi di trasferimento delle conoscenze.

Art. 10 **(Soggetti attuatori)**

1. Possono beneficiare dei finanziamenti per l'offerta dei servizi di cui all'articolo 9, garantendo l'accesso a tutte le imprese del sistema produttivo:

a) le agenzie della Regione, per le attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), e), f) h);

b) i soggetti di natura privata per le attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a),



b), c), d) e), quali le organizzazioni professionali agricole o gli organismi di loro emanazione, le associazioni di produttori e di cooperative ed altri soggetti giuridicamente riconosciuti secondo l'ordinamento comunitario;

c) il soggetto di cui all'articolo 4, comma 2, per le attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e), f) h).

2. I soggetti di cui al comma 1, che intendono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge, presentano progetti, conformi al Piano triennale dei servizi disciplinato dall'articolo 13, con l'adesione dei destinatari di cui all'articolo 11.

3. I progetti, selezionati secondo procedure trasparenti, non discriminatorie, aperte a tutti i soggetti e basate su criteri oggettivi, sono valutati sulla base di quanto stabilito dal Piano triennale dei servizi e, comunque, tenuto conto :

a) della coerenza della proposta con gli indirizzi regionali;

b) della qualità, intersettorialità ed economicità dell'offerta;

c) della articolazione regionale e della capacità del soggetto proponente;

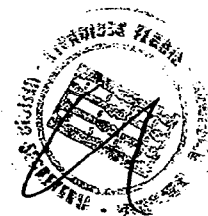
d) della capacità ed esperienza tecnica e dei titoli formativi e di studio del personale utilizzato per la realizzazione del progetto, dando priorità al possesso di titoli formativi specialistici e riconosciuti dalla Regione ed all'esercizio di precedenti attività in strutture dedicate alla realizzazione di servizi di trasferimento delle conoscenze.

4. Qualora i servizi siano prestati dai soggetti di natura privata, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), eventuali contributi alle spese amministrative sono limitate ai costi della prestazione del servizio.

Art. 11.

(Destinatari delle attività)

1. Destinatari dei servizi sono gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e gli imprenditori ittici, di cui



all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

2. Gli imprenditori di cui al comma 1 possono:

a) aderire a progetti di attività realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 10;

b) acquisire sul mercato i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g).

Art. 12.

(Finanziamenti delle attività)

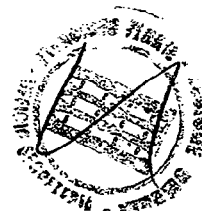
1. Il finanziamento concedibile è calcolato in riferimento alla spesa ammissibile nella seguente misura:

a) fino ad un massimo dell'ottanta per cento, per le attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b), c), d), e);

b) fino ad un massimo del cento per cento, per le attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), f) e h);

c) fino a 4.000 euro, con un massimo di 16.000 euro nell'arco di tre anni per azienda, per le attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g).

2. L'importo globale dei finanziamenti concessi non può superare 100.000 euro per azienda destinataria dei servizi, per un periodo di tre anni.



Art. 13.

(Piano triennale dei servizi)

1. Il Piano triennale dei servizi si articola in una parte dispositiva, in un programma finanziario ed in un disciplinare di attuazione.

2. La parte dispositiva:

a) fissa gli obiettivi che si intendono conseguire nel periodo di validità del piano;

b) individua le tipologie di intervento finanziabili, i costi ammissibili per tipologia di attività, i criteri di ammissibilità nonché le priorità.

3. Il programma finanziario definisce:

a) le risorse complessive da destinare all'attuazione del piano e la loro ripartizione;

b) la quota di cofinanziamento da parte dei beneficiari in relazione alle diverse tipologie di attività.

4. Il disciplinare di attuazione fissa:

a) le fasi della procedura per l'attivazione degli interventi, le modalità di monitoraggio e di valutazione degli stessi;

b) i termini e le modalità di rendicontazione e di erogazione dei finanziamenti;

c) i casi e le modalità di decadenza e di revoca dei finanziamenti;

d) la tipologia e le modalità del controllo con particolare riguardo al corretto impiego delle risorse da parte dei beneficiari.



TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14. (Divieto di cumulo)

1. I finanziamenti di cui al Titolo II e Titolo III, aventi natura di aiuto, non possono cumularsi oltre i limiti previsti dalla normativa comunitaria con altri benefici riferiti alle stesse voci di spesa.

2. La Regione attiva modalità di verifica del rispetto della disposizione di cui al comma 1. A tal fine può richiedere agli aspiranti beneficiari idonea dichiarazione circa l'eventuale percezione di altri finanziamenti pubblici che comportino il superamento dei limiti comunitari.

Art. 15. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari relativi all'applicazione della presente legge si provvede a decorrere dall'esercizio 2003 con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 07.2.004 denominata "Politiche per l'innovazione e servizi".

2. Al finanziamento dei progetti della presente legge eligibili nell'ambito del piano di sviluppo rurale o altri programmi comunitari o nazionali concorrono le risorse da questi previste.

Art. 16.
(Efficacia della legge)

1. Alla presente legge è data attuazione dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 ed 88 del Trattato.

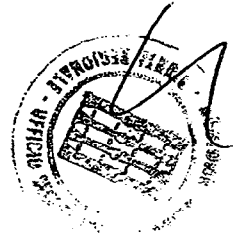
Art. 17.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili o comunque in contrasto con la presente legge.

Art. 18.
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, le norme regolamentari di cui all'articolo 2, comma 2, sono emanate entro centoventi giorni dalla intervenuta efficacia della presente legge ai sensi dell'articolo 16.

dislegsistprodagricolo -C-
Ranieri/mac





REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

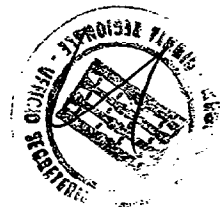
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Prot. n° 29875 / IV

Perugia 26. 06. 2002

Al Direttore alle
attività produttive
Dott. Ciro Becchetti
Sede



Oggetto: Disegno di legge: “ Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo
agricolo”

Con riferimento alla Sua nota prot. n. 26604/IV del 04/06/2002, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 17 giugno 2002 ha espresso parere favorevole, sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega, con le modifiche concordate con i rappresentanti della Sua Direzione.

Si precisa tuttavia che le norme in materia finanziaria vanno formulate tenuto conto delle schede previste dall'articolo 5, comma 5 del regolamento regionale 6/2001.

Cordiali saluti.

Il Presidente

REGIONE UMBRIA
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

COPERTINA FAX

A:	DA:
Dott. Bini Franco	Dott.ssa Ranieri Ernesta Maria
SOCIETA':	DATA:
[Digitare qui il nome della società]	03/10/2002
FAX:	PAGINE INCLUSE LA COPERTINA:
3487	3
TELEFONO:	RIE MITTENTE:
[Digitare qui il numero di telefono]	[Digitare qui il numero di riferimento]
OGG:	RIE DESTINATARIO:
Verbale tavolo tematico	[Digitare qui il numero di riferimento]

☒ URGENTE☐ DA APPROVARE☐ VS. COMMENT☐ RSVP☐ DA INOLTARE

NOTE/COMMENTI

Si trasmette, in allegato, il verbale della riunione del Tavolo tematico del Patto per lo sviluppo ed il foglio delle presenze.

Cordiali saluti.

Paolucci

[DIGITARE QUI L'INDIRIZZO DEL MITTENTE]

Oggetto: Disegno di legge "Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo"

Tavolo tematico del patto per lo sviluppo

Riunione del 27.9.2002

Presenti: vedi elenco allegato c, per l'Amministrazione regionale,
Assessore all'agricoltura Gianpiero Bocci, Direttore alle Attività produttive dott. Ciro Becchetti,
Dirigente Servizio Produzioni vegetali e politiche per l'innovazione dott.ssa Ernesta Maria Ranieri

Sull'oggetto dell'incontro, dopo una illustrazione sintetica da parte dell'Assessore delle finalità del disegno di legge e del percorso già attivato, sono intervenuti i rappresentanti di diverse organizzazioni esprimendo le seguenti osservazioni:

Confcooperative:

Parere positivo. Auspicio per una rapida approvazione ed esecutività della legge.

ANCAUMBRIA:

Parere positivo. Auspicio per una rapida approvazione ed esecutività della legge.

Confagricoltura.

Parere positivo. Auspicio che la legge rappresenti un elemento di riforma nel quadro più generale di riforma del sistema dei servizi per il settore.

CIA

Parere positivo. Auspicio che la legge rappresenti un elemento di riforma nel quadro più generale di riforma del sistema dei servizi per il settore.

Facoltà di Agraria.

Parere positivo.

CGIL

Parere positivo nella misura della necessità di una risposta al sistema delle imprese in tempi stringenti. Richiesta di sollecito confronto sull'intero sistema anche amministrativo per il settore e di messa a sistema di tutti i diversi strumenti che attualmente concorrono alla erogazione di servizi alle imprese.

CISL

Parere positivo nella misura della necessità di una risposta al sistema delle imprese in tempi stringenti. Esigenza di prosecuzione del confronto con le organizzazioni professionali agricole con le quali è stato già dibattuto un primo protocollo di intesa.

Col diretti.

Parere positivo. Auspicio per una rapida approvazione ed esecutività della legge senza soluzione di continuità con i servizi fino ad oggi offerti.

CONCERTAZIONE DEL 2 + 07-0004

NOME e COGNOME	ORGANIZZ. O ENTE	FIRMA
SERGIO MARINI	COLMARETTI	<i>Sergio Marini</i>
CARLO CATANZARI	COLMARETTI	<i>Carlo Catanzari</i>
GAZIANO PEDETTI	ANCA UMBRIA	<i>Gaziano Pedetti</i>
CLAUDIO VERRANI	<i>Clauco Verani</i> CONFEDERAZIONE CONFAGRICOLTURA	<i>Claudio Verrani</i>
CLAUDIO SARRINI	"	<i>Claudio Sarrini</i>
ALFREDO MONACELLI	"	<i>Alfredo Monacelli</i>
WALTER TRIVELLIZZI	CIA	<i>Walter Trivellizzi</i>
DANIELA SARNARI	"	<i>Daniela Sarnari</i>
BRUNO ROMANO	FACOLTA' DI AGRARIA	<i>Bruno Romano</i>
RAPHAEL STESANO	DEPTO DI AGRARIA	<i>Raphael Stesano</i>
LEONELLO TOSI	UNIONE DI MESE DI AGRARIA	<i>Leonello Tosi</i>
FRANCO FALCETTI	CGIL UMBRIA	<i>Franco Falcetti</i>
LUIGI BORACCI	CGIL UMBRIA	<i>Luigi Boracci</i>
CECCHETTI SETTIMIO	FPS-CISE	<i>Cecchetti Settimio</i>
LUIGI - EMANUELE	FLP. UIL	<i>Luigi - Emanuele</i>
RODOLFO DIOTAIUTI	FLP - UIL	<i>Rodolfo Diotaiuti</i>
VACCARI Giovanni	Provincia di Terni	<i>Vaccari Giovanni</i>
TEOFREDO GIANFRANCO	ASS. 22 21 21	<i>Teofredo Gianfranco</i>
STEFANO FOORA	CONSIGLIO AA. LL.	<i>Stefano Foora</i>

Perugia, 11 03 OTT 2002

Per copia conforme
all'originale

IL DIRIGENTE